

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE

Oggetto: L 82/06 articolo 9 - Autorizzazione all'arricchimento delle uve, mosti e vini, compresi i varietali e con indicazione annata e destinati a dare vini a IGP e DOP nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Camp. 2015/2016.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di autorizzare per la campagna 2015/2016 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento) per un massimo di 1,5%vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:
 - vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
 - vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il seguente elenco:
Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini:
"MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
 - vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo il seguente elenco:
 - Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le



tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite),
“Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite);

- Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: “Offida” (tutte le tipologie consentite).

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di autorizzare per la campagna 2015/2016 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, e vini spumanti di qualità a DOP a condizione che:
 - nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
 - mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
 - l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
 - l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;
 - l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
- di consentire, per la campagna 2015/2016, l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale oltre il limite del 13%vol. e non superiore a 15%vol., fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, limitatamente ai vini DOP “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite) e “Offida” (tutte le tipologie consentite) ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol.;
- di trasmettere Copia del presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@mpaaf.gov.it, pec: pocoi8@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it,



pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 606 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata sul S.O. n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";
- decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- D.G.R. Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia".

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento



unico OCM), è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L'articolo 80 e l'allegato VIII Parte I lettera A punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'appendice I all'allegato VII del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I del medesimo regolamento, inserisce le Marche nella zona viticola CII; da ciò ne consegue che la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata dalla Regione nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %vol. (punto 2 Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013) e che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00%vol. (punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013).

Il più volte richiamato regolamento (UE) n. 1308/2013, al punto 7, lettera b) Sezione B Parte I dell'allegato VIII, prevede altresì la deroga che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) a un livello che essi determineranno e l'allegato VII, Parte II, del medesimo regolamento, relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, prevede che il prodotto "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%vol., ma che tale limite massimo può essere superato per i vini a DOP ottenuti senza alcun arricchimento.

L'allegato VIII, parte I, lettera A, punto 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede inoltre che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che il limite di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale stabilito per ciascuna zona viticola dall'Autorità competente (1,5%vol per le Marche) sia innalzato ulteriormente dello 0,5% vol.. Tale ulteriore innalzamento dell' 0,5%vol. è concesso dalla Commissione Europea, previa apposita motivata richiesta della Regione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Il regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del regolamento 1234/2007 e sue successive modifiche, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni.

L'articolo 9, comma 2, della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino a Denominazione di Origine Controllata (DOC) o a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) ricompresi nella classificazione dei vini DOP a partire dal 1° agosto 2009, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, stabilisce all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche e integrazioni, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e



nazionali. Il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l'altro, all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome provvedano a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DOP relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento e a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

La DGR Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Posizione di Funzione del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca competente per materia a rilasciare la suddetta autorizzazione, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito indicata ASSAM).

La Sezione Marche dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani, alcune Associazioni di categoria e i Consorzi di tutela dei vini DOP regionali riconosciuti hanno presentato la richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per alcuni prodotti della vendemmia 2015/2016, segnalando il verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli al processo di ottimale maturazione delle uve durante la campagna vendemmiale in corso.

Le richieste pervenute sono tese ad ottenere l'autorizzazione all'arricchimento di 1,5%vol. dei prodotti a monte dei vini e dei vini, compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, i vini spumanti e i vini spumanti di qualità e di quelli destinati a diventare vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a DOP, di seguito riportati:

- vini a IGP, secondo il seguente elenco:
 1. Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Ciliegiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;

- vini a DOP, secondo il seguente elenco:
 2. vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione come di seguito elencati: "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite);

 3. vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione, come di seguito elencati: "Offida" (tutte le tipologie consentite).



Assoenologi Marche e Vinea srl hanno richiesto inoltre alla Regione di attivarsi per l'autorizzazione all'innalzamento dell'ulteriore 0,5%vol. da parte della Commissione Europea, secondo le procedure previste all'allegato VIII, parte I, lettera A, punto 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sulla base delle richieste pervenute e preso atto dell'accertamento di ASSAM (nota prot. 0010374|17/09/2015) del verificarsi nella regione Marche di condizioni climatiche sfavorevoli all'ottimale vendemmia, per quanto di competenza della Regione si ritiene giustificato autorizzare su tutto il territorio regionale il ricorso all'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini sopra elencati, nonché delle partite (cuvées) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a DOP, nel limite massimo di 1,5% vol..

Ciò in quanto le temperature elevate riscontrate nel periodo giugno-settembre 2015 possono causare difficoltà metaboliche alla vite, determinando una riduzione dell'efficienza fotosintetica con possibili ripercussioni sull'accumulo degli zuccheri, nonché sul quadro acidico e aromatico, con conseguente riduzione dell'acidità totale titolabile, parametro determinante per la scelta dell'epoca vendemmiale. L'arricchimento dei prodotti che si otterranno dalla vendemmia 2015 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) può consentire di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e contribuire a mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali.

Tale autorizzazione all'arricchimento è concessa a condizione che i prodotti elencati siano ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto e al Decreto CSI n. 676 del 20/08/2013, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5%vol, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica e fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Le richieste pervenute sono inoltre finalizzate all'autorizzazione, per la campagna 2015/2016 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, all'arricchimento della partita (cuvée) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a DOP.

Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

- nessun componente della partita (cuvée) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Il Consorzio Tutela Vini Piceni ha inoltre richiesto di poter derogare al limite del 13%vol del titolo alcolometrico totale stabilito al punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al citato regolamento UE n. 1308/2013 in caso di DOP ottenute mediante ricorso all'arricchimento.

Considerato che le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale richiamata in premessa e che la pratica deve essere annualmente autorizzata dalla competente Regione, si ritiene opportuno



accogliere la richiesta di deroga per le DOP “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite) e “Offida” (tutte le tipologie consentite) ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol..

Infine, vista la normativa richiamata nel presente documento istruttorio, non rientra tra le competenze della Regione l’autorizzazione dell’ulteriore innalzamento di 0,5%vol. ai sensi dell’allegato VIII, parte I, lettera A, punto 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che quindi non è oggetto del presente provvedimento.

Copia del presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea –PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@mpaaf.gov.it, pec: pcoi8@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d’Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, l’adozione di un decreto avente per oggetto: *“Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 comma 2 - Autorizzazione all’arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini, compresi i vini varietali, con indicazione d’annata e quelli destinati a dare vini a IGP e DOP, nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2015/2016”*.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A: ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L’AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2014/2015 NONCHÉ DELLE PARTITE PER L’ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, COMPRESI I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ E I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO.

